

XXVIII.

TORNATA DEL 24 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Comunicazione di una lettera del Ministro dell'Interno* — *Estrazione a sorte dei membri che debbono comporre la deputazione per rappresentare il Senato alla funzione anniversaria in commemorazione della morte del Re Carlo Alberto* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'assise* — *Discorso del Senatore Corsi in appoggio delle modificazioni all'art. 1 proposte dall'Ufficio Centrale* — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Discorso del Senatore Pinelli in merito del progetto ministeriale* — *Risposte del Senatore Mameli al Ministro Guardasigilli, e del Senatore Castelli Edoardo (Relatore)* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge le lettere dei Senatori Cambray-Digny e Longo colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. L'Ufficio di presidenza ha ricevuto dal signor Ministro dell'Interno la seguente lettera in data del 22 corrente.

« Celebrandosi addì 28 del corrente mese di luglio, alle ore undici antimeridiane, per cura dello Stato, nella Chiesa Metropolitana di Torino, la quattordicesima commemorazione anniversaria della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto, pregasi questo onorevole Ufficio di Presidenza, affinché sia provveduto, conformemente all'uso degli anni scorsi, alla nomina della deputazione che dovrà rappresentare il Senato del Regno alla pietosa funzione. »

« *Sott. Peruzzi.* »

Allora si procederà al sorteggio della deputazione.

(Il Presidente procede all'estrazione dei membri che debbono comporre la deputazione.)

Risultano estratti i nomi dei Senatori Duchoqué — Casati — Miglietti — Ratali — Borghesi — Lauzi — San Vitale ed a supplenti i Senatori Colonna Giocchino e Serra Orso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE
DELLE CORTI D'ASSISE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'assise.

Ricorderà il Senato che la discussione generale fu chiusa, riservata però la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale.

La parola è ora al Senatore Castelli Relatore.

Senatore Castelli, Relatore. Il Relatore dell'Ufficio Centrale si riserva di parlare quando si metterà in discussione l'articolo primo.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Darò avanti tutto lettura dell'articolo primo.

Pare che la discussione si debba aprire sul progetto del Ministero, poichè gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale non sono stati accettati.

Quindi leggerò l'art. 1. del progetto ministeriale.

Art. 1.

« Ogni Corte di assisie è composta di un presidente scelto fra i Consiglieri della Corte di appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove è stabilita la Corte suddetta. Può esservi aggiunto, come supplente, un altro giudice dello stesso tribunale. »

A questo articolo 1, l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire un altro per emendamento concepito in questi termini:

Art. 1.

« Nei circoli ove siede la Corte d'appello, le Assisie saranno tenute da tre consiglieri della Corte, uno dei quali sarà Presidente.

« Negli altri circoli la Corte d'assisie sarà composta di un Consigliere appositamente delegato per presiederla, e di due giudici scelti, sia tra i Consiglieri della Corte d'appello quando la sezione di accusa lo creda conveniente e lo abbia dichiarato nell'ordinanza d'accusa sia tra i presidenti ed i giudici del tribunale di circondario del luogo destinato alle Assisie. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Corsi che l'ha chiesta prima.

Senatore Corsi. Poichè dunque la discussione cade sull'art. 1 del progetto ministeriale, conseguentemente si associa anche la discussione sull'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Relativamente a quest'articolo, io che ho votato nell'Ufficio Centrale, e faccio parte della maggioranza, sto pregando il Senato di accettare il nostro emendamento, mi trovo in debito di dare qui alcune spiegazioni, e portare qui innanzi a questo onorevole Consiglio alcune mie idee, ed alcune mie ragioni, le quali mi hanno determinato ad entrare nella maggioranza relativamente a questo emendamento all'art. 1. del progetto di legge.

Egli è pertanto mio compito certamente di esaminarle dapprima, se quanto propone il Ministero, cioè di sostituire nelle Corti d'assisie ai due consiglieri di appello due giudici circondariali, sempre presiedute, sia secondo l'Ufficio Centrale, come secondo il ministero da un consigliere di appello sia da accettarsi. È questione pertanto di rivendicare questa nuova composizione che l'Ufficio Centrale ha accettato dalle accuse che gli furono mosse contro a segno di respingere onninamente la legge.

Io sono d'avviso che la proposta del Ministero nella

sua sostanza, salva sempre la modificazione di cui nell'emendamento, è una proposta che vuol essere accettata.

Dico anzitutto che colla proposta legge l'onorevolissimo signor Ministro dà altra prova di voler entrare nella emendazione, nella unificazione, nella riforma delle nostre leggi, ed anche delle leggi organiche in modo parziale. Io porto opinione che si debba anche parzialmente procedere alla riforma, alla revisione, alla unificazione delle nostre leggi ed anche organiche, ancorchè non si possa far tutto insieme; poichè allo stato attuale in cui è l'Italia, in cui siamo noi, io sono d'avviso che il ritardare, l'indugiare quel poco di bene che si può ottenere da riforme parziali e da unificazioni parziali, sia un vero danno, e che non sia niente di peggio che per la idea di far tutto non si faccia nulla, e si disperi generalmente di farlo, poichè il far grosse cose è cosa molto difficile.

Per conseguenza come io lodava già il Ministro Guardasigilli, allora che l'ho veduto proporre la legge abolitiva dell'arresto personale civile ed ancorchè abbia poi aderito a serbarlo, ma immensamente limitato, il bene sta nell'aver unificata quella legge per tutto il regno; così io debbo recargli lode perchè ha già presentato altre disposizioni di riforme, di unificazioni parziali su altre materie, salvo ben inteso ad esaminare il vero portato utile di esse: e tanto più mi rallegrai per la presentazione del primo libro del Codice civile, e dirò che, se i suoi onorevoli predecessori, che hanno sicuramente con immensa fatica e studio voluto gettare tutto insieme il Codice intiero per una e poi per una seconda volta, avessero cominciato dal far meno, forse oggi il Ministro attuale ci avrebbe presentato il terzo libro e non il primo.

Dette queste cose generali per enunciare la mia idea, che io amo e faccio voti di prontamente unificare, anche parzialmente, perchè il tutto non si può fare adesso e l'unificazione delle leggi è prima via per cui si riunisce ogni sorta di cittadini nello stesso scopo di comunanza di cuori e di interessi, ripeterò come io approvi il signor Ministro di avere oggi preposta questa nuova legge in riforma della composizione delle Corti di assisie.

Per me il presentare riforme in punto di leggi il tempo è costante, l'opportunità non è passeggera: *Nostras leges emendare non figet*, diceva l'Imperatore. L'opportunità starà bene in punto di politica, come la prontezza in punto di guerra; ma l'opportunità di riformare le leggi è un tempo costante e permanente.

Dirò poi che qui vi ha una opportunità anche più urgente, anche speciale, che è quella che il Ministro ci annunzia, e che con dolore intesi, come sia necessario di ordinare nuove Corti d'assisie e in gran numero, per quelle provincie meridionali, ove molti delinquenti stanno aspettando il verdetto dei giurati e dovendole costruire importa di farlo fin d'ora nel nuovo modo.

Ora giunto a questo punto dirò che la legge del Ministero è buona e conveniente. Io sono d'avviso che i giudici debbono avere dimora fissa nel luogo dove amministrano la giustizia. Ora nei circoli dove stanno le magistrature che pronunciano su gravissimi reati, io desidero che i giudici che debbono comporre abbiano ivi stabile dimora, e siano costanti nelle loro abitudini di vita ordinata, quieta, senza distrazioni; è nel proprio gabinetto che ciaschedun giudice, in mezzo ai suoi libri, medita, esamina, confronta, svolge i Codici, le sapienti elucubrations dei commentatori, si forma il criterio sulla controversia che deve risolvere, sul giudizio che deve portare.

Io non ho mai veduto bene quell'andare e venire dei consiglieri d'appello ora a sinistra ed ora a destra e mutare vita ed abitudini; essi per lo più giungono ai capi luoghi dei circoli fuori della sede della Corte d'appello o nella sera precedente o nel mattino istesso in cui debbono sedere ed assistere ai dibattimenti ed anche prontamente giudicare e non aspettano che il giorno in cui si finisce per partire; debbono discendere in un albergo, esserne assordati dai rumori, alloggiare con disagio e strettamente, intervenire per lo più alla tavola dei passeggi; e chiusa la seduta del giorno stare colle mani in mano, poichè è bene il dirlo tosto, i giudici assessori nelle Corti d'appello chiusa l'udienza non hanno lavoro da compiere. Chiuso poi il periodo delle Assisie mi paiono quanti altri testimoni che prima di partire ricevono l'indennità per essi stabilita.

Ora io scorgo che questi magistrati a vece di essere posti in una condizione di prestigio e di dignità sono posti in una condizione che a me non adagierebbe punto.

Queste osservazioni porterebbero egli è vero sino al punto che neanche il Presidente dovrebbe essere inviato ed essere staccato dalla Corte d'appello. Ma vadasi un po' a rilento nelle deduzioni. Le Corti di assisie sono emanazioni delle Corti d'appello, ed è impossibile che chi le presiede non si stacchi dal corpo centrale, e sia quella persona la quale in sé raccoglie l'elemento di quel Corpo da cui egli discende.

Ma anche per i Presidenti è d'uopo provvedere: ed a mio avviso sarebbe necessario che i Presidenti delle Corti d'assisie avessero nei capi luoghi di circolo d'assisie il loro alloggio decente certamente, perchè la magistratura non ama e non deve amare il lusso; e sarebbe necessario inoltre, e in questa parte principalmente prego il signor Ministro di portarvi molta attenzione, che non si corrispondesse ai Presidenti l'indennità giornaliera, ma che ad essi fosse fatto un assegno in una latitudine sufficiente senza spendere certamente il danaro del pubblico; col quale assegno si avrebbe anche un mezzo di rimunerare chi è molto distinto e molto capace e mantiene la dignità dell'ufficio suo: così anche i presidenti avrebbero una qualche dimora nel capo luogo delle assisie, nè sarebbero costretti di

giungervi solo la vigilia coi disagi istessi: già avanti notati e ripartirne, chiuse le Assisie e ricevuta, ripeterò, come fossero testimoni-periti, l'indennità giornaliera e limitata ai precisi giorni dei dibattimenti: ripeterò dove se ne va il voluto prestigio?

Or dunque volendo che i giudici abbiano stabile dimora nel capo-luogo dei circoli d'assisie io non posso che lodare il Ministro della giustizia il quale prescinde nella composizione delle Corti d'assisie di due Consiglieri d'appello, per il che cessano i notati inconvenienti quanto ad essi. Se non che ci si dice: introdotti due giudici circondariali nella Corte di assisie, non vi avete più precisamente un'emanazione della Corte di appello, prevalendo l'elemento dei tribunali circondariali: io non sono di quest'avviso; a me basta a segno dell'emanazione il Presidente, che è il grande operatore nella Corte d'assisie, e non v'è per tale rispetto necessità che vi siano due altri Consiglieri d'appello a comporre la Corte e così anche per un'osservazione che farò più innanzi.

Ma la questione è fatta più alta, dicendo che non si avrà più nelle Corti d'assisie quel personale di giudici provetto, di distinta dottrina, di lunga esperienza togliendovi i due Consiglieri di appello che sono bensì gli assessori del Presidente ma giudici eguali a lui di grado e nel voto.

Vi dirò tosto come io sia d'avviso che sia da trovarsi e che v'ha nei giudici circondariali quanta capacità, dottrina, garanzia di retto giudizio si richiede per votare in un col Presidente, dopo la pronunzia solenne del verdetto di colpevolezza, l'applicazione della pena.

Se io dubitassi, se io pensassi che i giudici circondariali delle provincie capi-circoli di Assisie in cui già vi sono tribunali di due o tre sezioni non abbiano capacità di sedere in una Corte d'assisie per applicare la legge penale tosto che il giudizio sul fatto è pronunziato, se io dubitassi che queste persone non siano capaci ad applicare la legge ancorchè vi sia una qualche differenza fra il nostro codice penale ed il modo di applicare la legge penale francese e belga, se io ne dubitassi, dubiterei della loro attitudine per fare il giudice civile e correzionale; dubiterei di loro e tanto che non so che cosa il Ministro potrebbe rispondermi. Io non dubito della loro capacità e poichè non si va dallo fare a sedere nei tribunali circondariali e poichè nella loro già lunga carriera furono giudici penali, istruttori, fiscali, dipoi vi dirò schietto è più facile sedere in una Corte d'appello a risolvere questioni essendo la causa meglio chiarita, già sussidiata da un giudizio, di quanto lo sia nei Tribunali dove tutta la luce per lo più non è ancora fatta. Quante volte nelle questioni di mero diritto è gradito per le Corti d'Appello di confermare il giudicato d'appello colla sola formola: *adottando i motivi de' primi giudici?*

Ma è detto, i giudici circondariali non hanno quella dignità, quel prestigio dei consiglieri d'appello, ed una Corte d'assisie la quale è composta di tre consiglieri d'appello è una Corte più elevata, più dignitosa.

Io non posso adagiarmi a questa idea: non è il nome, non è il titolo che conferisce il prestigio, che stabilisce la dignità.

Noi abbiamo il magnifico titolo di Senatori: sapete in cosa sta la nostra vera dignità, il prestigio, la maestà dell'onorevolissimo Consesso, me lo consentirete; è perchè facciamo le leggi, non perchè ci chiamiamo Senatori.

Allorquando giudici circondariali faranno parte delle Corti d'assise e pronunzieranno la condanna o l'assolutoria, nel compire tale gravissimo officio, e notate ne sono degni, hanno il grado, la dignità, il prestigio di qualunque consigliere d'appello.

Rimane ora a rispondere a due osservazioni degli oppositori. La prima, che i giudici circondariali possano essere sotto la pressione del Presidente che è alto locato, giunge dalla sede della Corte d'appello, ne è membro distinto al punto di essere in funzioni presidenziali di molta e seria fatica e delicatezza. La seconda, che i giudici circondariali possano vincere, collegandosi a disegno, il Presidente quand'anche Consigliere d'appello. Io a queste ragioni non oppongo altro se non che, dicendo che come magistrato non lo posso accettare siccome serie. Io non ho mai dubitato, ed è impossibile che venga in me l'idea che un tale il quale veste toga, che presiede una Corte d'assise, che esce dalla Corte d'appello, che ha fatto la gran carriera, che amministra la giustizia, abbia l'idea di operare e volere operare una pressione sui giudici circondariali che ha a lato: ma buon Dio! uomini soliti a giudicare, ad amministrare la giustizia, ad essere pur pure presieduti da maggiori in grado non sono passibili di pressione. Così io non credo possibile che i giudici circondariali i quali sono partiti a quel punto in un'età, come già notai, anche non giovanile, io non posso dubitare che si mettano in colleganza per vincere contro la verità il voto del Presidente il quale, notate, vien dopo a loro nel voto.

Io ho avuto la fortuna nella mia lunga carriera di sedere con un distintissimo magistrato il quale non fu mai nella minoranza (stupide Senatori!) non fu mai nella minoranza! Ebbene, e perchè? Perchè era in lui quella grande sapienza la quale eleva tant'alto chi ne è guiderdonato che sebbene gli altri che sedevano con lui avessero meditato, lavrato, esaminato molto, quando egli pronunziava, fissava il suo voto, la di lui sapienza predominava o la maggioranza andava con esso. Era questa pressione? No, era effetto della sapienza. Se i Presidenti delle Corti d'assise usciti dalle Corti d'appello avessero tale dono, lasciate pure che essi traggano nel loro voto i giudici circondariali.

Ben certamente io che appartengo ad una Corte d'appello debbo rendere giustizia come quanti vi sono capaci di compiere l'ufficio di presidente voteranno con quella sapienza di cui ho testè detto, e se useranno di tale pressione, ben lieti saranno coloro che la riceveranno poichè è pressione che viene da Dio illuminatore della mente dell'uomo.

Adunque sono talmente convinto che questi giudici circondariali soddisferanno al loro ufficio, e bene, che potendo vedere che in questo modo sarebbe per cessare quell'andare e venire dei Consiglieri d'appello ora a dritta ed ora a sinistra come tanti peripatetici che . . . Insomma non ripeterò quello che ho già detto, ma aggiungerò che scemando d'assai le distrazioni dei Consiglieri d'appello, quelli che rimarranno compiranno ben più facilmente il loro ufficio di giudici civili, e potendo serbare le destinazioni dei Presidenti e dei Consiglieri d'assise in capo alle stesse persone si avranno giudici e civili e criminali che non muteranno studio, uffici; io amo il giudice *unius libri!*

Vinta, secondo me, la causa del Ministero su questo punto (era già vinta presso di me, ma come membro della maggioranza desiderava di renderne più precisa ragione al Senato) viene ora la questione della modificazione della maggioranza stessa dell'Ufficio Centrale dell'emendamento, cioè, proposto da essa all'articolo primo della legge in discussione.

Il quale emendamento che non offende la sostanza principale della proposta legge non è accettato fin ora dal signor Ministro nè so se sarà per accettarlo; forse no! Ma in questo punto se il signor Ministro non l'accetterà, dovrò io rinunziare alle mie convinzioni? No; io rimarrò nella mia convinzione che la modificazione dell'Ufficio Centrale è savia, è giusta, è opportuna e si deve accettare. Sarà, penso, l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, sarà cioè la mia che ne sono parte:

Non dirò a giustificazione, a prova, a dimostrazione grandi parole: la modificazione in che consiste? Io che nella sede delle Corti d'appello debbano, comporsi le Corti d'assise oltre al Presidente Consigliere d'appello con due altri Consiglieri d'appello. Niente di più razionale. Io che parto principalmente dal principio che non posso adagiarmi all'idea di Consiglieri d'appello di Torino itineranti nei circoli di Vercelli, di Cuneo, od Ivrea, e così dirò di Consiglieri di altre Corti d'appello in altri e vari capi di Circondario del rispettivo Distretto ben debbo accettare che allorquando i Consiglieri si trovano fissi nella sede della Corte d'assise ne facciano parte, se è vero come è verissimo che le Corti d'assise non sono che un'emanazione delle Corti d'appello, poichè la Corte d'assise non è che un magistrato, come la Corte d'appello, l'uno in materia penale, l'altra in materia civile e che sono eguali in quanto che vi è inappellabilità, salvo solo il rimedio della Cassazione tanto per l'una che per l'altra, sono giudici supremi, in tale caso non v'è ragione di deviare da ciò che si fa, ed è razionale che Consiglieri d'appello compungano la Corte d'assise.

Così è meglio segnata ancora l'emanazione dalle Corti d'appello delle Corti di assise. Così è meglio ancora ciò stabilito rispetto anche alle Corti di assise nei circoli fuori della sede delle Corti di appello.

Dalle cose dette, dall'idea che mi sono formato e

che credo giusta, essere i giudici circondariali, uomini capaci, poichè solo non si chiameranno consiglieri di appello, e si nomineranno giudici circondariali saranno però assessori come i consiglieri d'appello al presidente d'assisie; il titolo non può importare alla sostanza, nè pregiudicare alla verità.

Sono troppo vecchio perchè un titolo mi inganni.

Non trovo che il titolo sia sufficiente; chi esercita un ufficio che non corrisponde alla sua assoluta missione è meno sempre di chi ha missione assoluta, come sarebbe se solo facesse le veci, se fosse delegato: ma chi la esercita come colui che ha il titolo per disposizione assoluta della legge, io non vi scorgo differenza. I giudici circondariali nelle assisie saranno altrettanti facenti funzioni di consiglieri d'appello in modo effimero e temporario come il presidente che chiude le assisie e ritorna a semplice consigliere di appello.

Immaginatevi un collegio i di cui membri abbiano i titoli più sublimi, ma le cui funzioni siano leggere, il passeggiare guarda e passa.

Ma quando le Corti d'assisie giudicano ed applicano pena gravissime, si chiamino giudici circondariali o consiglieri d'appello nulla fa, nè posso ammettere quest'imparità.

Mi si dice fra altre cose: vi è maggior prestigio, vi è maggiore studio o presunzione di capacità.

Io appartengo alla Corte d'appello di Torino, e da 15 anni ho presieduto una classe, che ora si dice sezione, sono perciò un estimatore pubblico, sincero dei miei colleghi e sicuramente riconosco in essi e dottrina e capacità ed esattezza, ma non posso ammettere che i giudici circondariali non abbiano sufficiente dottrina e capacità per l'Ufficio cui fossero chiamati come giudici nelle Corti d'assisie.

Si dice; vedete come la vostra legge è difettosa quale essa è? Volete consiglieri d'appello nelle sedi delle Corti d'appello, ed ammettete poscia giudici circondariali altrove, ma la legge non è difettosa e per le ragioni già svolte e poichè, giova ripeterlo, la viziosità, se vi fosse, non sarebbe che apparente, non sarebbe assolutamente vera; il comporre corpi collegiali giudicanti spetta alla legge e dove essa interviene con alcune differenze per ragioni di località, ma senza detrarre alla più certa garanzia dell'amministrazione della giustizia, non è censurabile la differenza, non vi ha viziosità vera nell'istruzione.

Debbo parlare infine della facoltà data dall'Ufficio Centrale alla Sezione d'accusa di sostituire in certi casi che ravvisasse opportuno ai giudici circondariali due Consiglieri d'appello. Dirò poche parole. L'Ufficio Centrale in tale facoltà trova quel necessario rimedio e non correzione del sistema che talvolta circostanze consigliano e che possono succedere e succedono.

Vi possono essere casi in cui un giudice circondariale il quale è membro della Corte d'assisie si trovi in posizione difficile, indipendentemente a qualunque

ragione propria; si tratta di giudizi da farsi in piccole città in cui i giudici circondariali che vi dimorano, forse potranno essere in condizione delicata, e poi ben altre rare si ma contingibili circostanze possono verificarsi. Ma doveva la legge mancare di rimedio? Ed il rimedio sta che in questi casi, esaminati bene da vicino, si inviino Consiglieri d'appello. Ma allora è detto il vostro sistema è difettoso. Debbe poi provvedere la Sezione d'accusa alla quale nell'esame del processo, e deliberando l'accusa sono già note, o ne sorge il germe, tutte le contingenze per le quali convenga inviare a sedere nella Corte d'assisie due Consiglieri d'appello.

Nò, non è difettoso poichè non debbe mai venire meno, per certi determinati casi, una savia, opportuna, pronta provvidenza, e se questi casi possono accadere, evidentemente è giusto, che vi si possa provvedere.

Ora mi pare d'aver spiegato abbastanza le mie idee e sulla sostanza della legge o sull'emendamento al quale, io, come membro dell'Ufficio Centrale, ho dato la mia adesione.

Se poi dopo tanta mia convinzione mi volgo indietro, e vedo che questo sistema può portare varie centinaia di mille lire di economia, questo risultato (prego il Senato non lo prenda come uno scopo: l'onorevole signor Ministro sono persuaso non l'ebbe mai in capo) è forse da apprezzare?

Il signor Ministro forse dirà: colle vostre modificazioni il mio risultamento è scemato.

Giusto perchè è scemato, io tuttavia gli do qualche peso, e meglio vuol dire, che sta per me la ragione.

Ma, dirò ancora al signor Ministro: vi può essere altra maniera che ripari a questa minore economia che viene a risultare dal nostro emendamento.

Io non so, poichè non è da molto che i sigilli sono degnamente tenuti dall'attuale Ministro, se abbia notizia di una Commissione creata per esaminare quali diritti potessero essere riscossi, e per conseguenza dare un qualche utile al Regio Erario per certi atti che seguono nelle Corti d'assisie i quali atti hanno le qualità degli atti civili nelle altre cause.

Mi fu detto: io non ho veduto questi lavori, non appartengono alla Commissione: mi fu detto che i calcoli hanno dato un risultato per le antiche provincie di 90,000 lire all'anno; ebbene 90,000 lire su quattro milioni che avevamo, forma per ventidue milioni che siamo ora, quasi 300,000 lire annue di introito per il pubblico erario! Ora se il signor Ministro vorrà esaminare tale cosa vedrà un risultato finanziario forse maggiore di quello da lui sperato.

Tale e tanta vi dirò infine è la mia convinzione che la legge nella sostanza e come è emendata dall'Ufficio Centrale è buona e necessaria, anzi salva il principio che le Corti d'assisie sono una emanazione delle Corti d'appello, che io oserei pregare il signor Ministro a riunirsi alla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Così unito il voto del Ministro a quello dell'Ufficio Centrale si avrebbe maggiore argomento per il felice esito della

precennata riforma dell'attuale legge confortata dall'esempio delle leggi Francese e Belga, e colà già per l'addietro surrogata a pari legge della nostra attuale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le ultime parole del Senatore Corsi m'impongono il dovere di manifestare senz'altro indugio la mia opinione.

Egli avvertiva, che la legge da me proposta produce un'economia, ed avvertiva bene, che tale economia non è lo scopo, ma la conseguenza di questa legge.

Divido su questo punto l'opinione manifestata da parecchi Senatori, che qualunque economia che si faccia a discapito dell'amministrazione della giustizia sarebbe da condannare, da vituperare altamente.

Ma se è però quello che ho già dimostrato e che confido confermare con brevi parole, che la riforma che io propongo non fa scapitare per nulla l'amministrazione della giustizia, allora, signori, l'economia diviene un debito. Un debito del Parlamento che l'ha molte e molte volte imposta al Governo, come un debito del Governo l'accettare e l'ottemperare ai voti del Parlamento.

Non entrò a discutere, quale sia l'importanza di questa economia.

Il Ministero ha presentato uno specchio da cui risulta che l'economia ammonterebbe a circa 500 mila lire. L'Ufficio Centrale facendo forse più esatti computi, ha creduto che l'economia sarebbe minore: non importa, se c'è un'economia essa deve farsi.

E quest'economia, m'affretto a dichiararlo, sarà in verità minore di quello che il Ministero prevedeva, in quanto che per parte mia mi sono disposto ad accettare tutti quei temperamenti che valgano ad assicurare le posizioni acquistate dai consiglieri delle Corti d'appello; imperocchè mentre anco alla riforma sento il debito di conservare un principio fondamentale del nostro rivolgimento; di non ferire cioè gli interessi legittimi, i diritti giustamente acquistati (*Bravo*). Questa legge da me proposta aveva il suffragio dell'esperienza; questo suffragio che era ugualmente invocato dai sostitutori e dagli oppositori della legge; ma se non mi inganno l'esperienza non poteva invocarsi che a favore della legge proposta dal Ministero.

In effetti avevamo noi l'esempio in Francia di Corti d'assise composte, nei luoghi ove siede la Corte d'appello di consiglieri d'appello, nei luoghi ove la Corte non siede, da un consigliere e da due giudici di circondario.

Diciamo tutti concordemente che non sono sorti lamenti contro questo sistema; ma quando noi diciamo ciò, noi affermiamo che non sono sorti danni, non sono sorti lamenti contro le Assise composte di un consigliere d'appello e di due giudici di circondario, imperocchè è innegabile che non potevano sorgere lamenti per le Assise che fossero composte di tre consiglieri d'appello.

Ed in effetto io non escludo le Assise composte di

tre consiglieri d'appello perchè potrebbero portare danni e lamenti.

Sono invece gli oppositori che affievoliscono previsioni di danni e di querele per le assise composte d'un consigliere e di due giudici di circondario. Ora se egli è vero che questa composizione non ha prodotto nè pericolo, nè danno, se egli è vero che non ha dato luogo a querele, se c'è un'esperienza la quale si può invocare, quest'esperienza non può invocarsi che a favore del progetto del Ministero; imperocchè per le modificazioni fatte dall'Ufficio Centrale non è in questione la previsione di danni o di pericoli.

Signori, quest'esperienza si presenta sotto due aspetti; in un modo per la Francia, in quanto che la composizione delle Corti d'assise delle quali entravano un Consigliere e due Giudici di circondario non ha prodotto inconvenienti, ed in un altro modo per la Francia e per il Belgio, in quanto che la facoltà concessa alla sezione d'accusa d'ordinare in alcuni casi una composizione diversa da quella dalla legge stabilita, non è mai stata usata. Ed è notevole, o signori, l'osservazione fatta su questo punto dal Senatore Natoli il quale rammenta come i Consiglieri fossero in parte elettivi; per modo che nel Belgio fu ammessa la composizione delle assise senza che vi facesse ostacolo il concorso in caso di Magistrati variamente eletti, tanto essi sentivano il bisogno della riforma che fu in quel paese attuata.

Noi, come diceva altra volta, eravamo spinti a questa riforma dai precedenti parlamentari del nostro paese che furono ampiamente ricordati dall'onorevole Senatore De Foresta.

Il Governo e la Camera quando intesero a stabilire le Corti di assise coi giurati, non pensarono ad atternersi ad altro sistema, se non a quello che io ho avuto l'onore di proporre al Senato.

Ed aggiungerò che il concetto de' legislatori di questo paese non si è dilungato da quel pensiero, in quanto che nel 1862, stretto il Governo dal bisogno di agevolare il corso della giustizia, era dal Guardasigilli presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge, con cui si stabiliva che i supplenti alle Corti d'assise potessero essere i giudici del tribunale di Circondario, e la Commissione nominata dalla Camera, invece di fare ostacolo, o restringere questo concetto del Ministero, lo allargava, come apparisce dalla sua relazione.

Ai dunque, o signori, non solo l'esperienza di altri paesi, ma i documenti domestici ci mostravano scevra da ogni pericolo, ed anzi utile la riforma che io avevo l'onore di proporvi; epperò non mi attendevo in nessun modo che al progetto si desse la taccia di incongruenza.

Incongruente si è detto, perchè mentre la giustizia penale è ordinata in tre gradi diversi, e di una sorta di reati giudica il giudice di mandamento, d'un'altra il tribunale di circondario, e della terza la Corte d'appello, noi veniamo a confondere queste distinzioni fon-

damentali. Ma queste distinzioni non sono fatte dalla natura; esse lo sono dalla legge: nè vi induce perturbazione alcuna quando sorge una nuova Corte d'assisie.

Se quando si è venuto a proporre una legge intorno ai giurati si fosse detto: l'introduzione del paese nei giudizi contrasta all'andamento finora serbato, agli ordini finora stabiliti, si sarebbe detto il vero, ma se si fosse pure aggiunto che era un'incongruenza, si poteva replicare ch'era un'incongruenza felice, ed una innovazione stupefatta, a cui gli uomini illuminati dovevano applaudire.

Io non pretendo queste lodi, o signori, perchè la legge che io ho presentato è molto umile, e modesta; ma mi sento nel diritto di respingere le accuse che mi vennero fatte.

Io non parlerò poi nè della dipendenza dei giudici di circondario, altra obiezione questa, su cui il relatore dell'Ufficio Centrale nel primo giorno mostrava di fare grand'assegnamento per respingere il progetto ministeriale, poichè mi è paruto abbandonata quest'obiezione da quegli onorevoli membri stessi della maggioranza dell'Ufficio che in questa parte si sono da lui staccati.

Non parlerò neppure più dell'a supposta incapacità dei giudici di circondario.

Signori, io ho ferma opinione, e con me l'avranno tutti gli uomini che hanno pratica del foro, che hanno studi, che effettivamente se vi è qualche cosa, come aveva l'onore di dirlo fin dal primo giorno, di grave, di serio nei giudizi penali, si è la questione di fatto.

Con ciò non voglio togliere nè importanza, nè serietà al lavoro che si spedisce nel decidere le questioni di forma che possono nascere nel corso del giudizio, o nell'applicazione della legge, ma certamente io dico che a questo lavoro debbono riputarsi bastanti quei giudici esperti e pratici che intendono a tutte le questioni che offre continue e talvolta spinose la giustizia correzionale.

Tutte le obiezioni che si sono con molto ingegno e con molta dottrina svolte contro il progetto ministeriale contengono, a mio modo di vedere, l'oblio di un fatto grave, di un mutamento profondo avvenuto nell'amministrazione della giustizia penale. Quando mi si dice che le Corti d'assisie sono e debbono essere un'emanazione delle Corti d'appello, che il numero prima di cinque si è già di troppo rimpicciolito, ridotto a tre; quando si vogliono scrutinare le qualità dei magistrati, i quali concorrono nelle Assisie, così d'avvicino, così minutamente e dirò pure con tanto sospetto, io non posso astenermi dal pensare che coloro i quali mettono innanzi queste osservazioni, non abbiano forse dimenticato che, con questi tre magistrati alla formazione delle Assisie, concorrono i giurati.

Se gli avversari, se coloro che si oppongono a questa legge avessero avuto sempre innanzi agli occhi questa novità della nostra legislazione, questo fatto im-

portante dei giudizi penali, io sono certo che molte obiezioni da essi fatte sarebbero state risparmiate.

Io diceva e ripeto ancora, o signori, che la legge proposta era confortata dalle conclusioni stesse dell'Ufficio Centrale.

Ed in vero se mai la composizione di una Corte di assisie fatta in modo che intervenga un Consigliere, ed al lato di esso, due giudici di circondario, fosse un fatto da portare, non dirò danno o pericolo, ma da destare la minima apprensione per l'amministrazione della giustizia, ma credereste voi, o signori, che uomini rispettabili come quelli che siedono sul banco dell'Ufficio Centrale avrebbero consentito che questa composizione pericolosa avesse luogo in quelle provincie in cui non siede la Corte d'Appello?

Per me non lo penso; epperò dicevo che il loro stesso giudizio è la miglior garanzia contro la vanità di questi pericoli, e di questi timori.

Però io dicevo che la loro esperienza stessa veniva in conforto della mia legge. Nè rimedio a questo immaginario timore può trovarsi nell'altro temperamento adottato dall'Ufficio Centrale, cioè nella facoltà data alla sezione d'accusa di definire, eccezionalmente almeno, i casi in cui la Corte d'Assisie dovrebbe comporsi soltanto di consiglieri.

Su questo punto l'onorevole Senatore De Foresta faceva osservazioni così esatte, così splendide, che io non oserei ripeterle.

Egli dimostrava che questa facoltà della quale non hanno mai fatto uso, nè la Francia, nè il Belgio, non si poteva con ragione conferire, nè con diritto esercitare; perocchè non vi sarebbe stato per la sezione di accusa nessun criterio sufficiente per definire quali fossero i casi, e in quali circostanze avrebbe potuto stimarsi necessario che la Corte si componesse di tre consiglieri o di due giudici di circondario; imperocchè d'ordinario la gravità della causa non si sviluppa che dopo il giudizio della sezione d'accusa, e spesso questa gravità si rileva e sorge dagli incidenti che vengono in luce solo nella pubblica discussione.

Nè vale, o signori, l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore, il quale indicava *Art. 428.*

Era antico canone della giurisprudenza italiana che la competenza di un reato si definisse per la sua parte estrinseca e materiale: cioèchè trattandosi di omicidio, dovesse attribuirsi a quel giudice che è competente per l'omicidio. Ciò importava che nel determinarsi la competenza non si avesse riguardo a quelle circostanze per le quali potesse minorarsi la pena, e risultarne una competenza più mite. Non di meno in alcuni de' nuovi codici si è adottato una regola diversa; si è ritenuto, cioè, che quando alla sezione di accusa si presenta un fatto il quale nella sua parte obbiettiva, come diceva Carnignani, nella sua parte estrinseca avesse l'apparenza di costituire un crimine, e non di meno per le circostanze attenuanti, o per altri particolari relativi alla persona, potesse meritare

una pena inferiore, avesse facoltà la sezione di accusa di rinviare con una pregistazione anticipata il fatto al giudice correzionale. Ma questo rinvio si fa ad un giudice che la legge ha composto sempre allo stesso modo, perchè il giudice correzionale è sempre composto nella stessa guisa.

Ma da ciò si può trarre argomento per legittimare la facoltà data alla sezione di accusa di far procedere contro Tizio da un tribunale composto in un modo, e contro Caio da un tribunale composto in un modo diverso?

Signori, la conseguenza di questa legge sarebbe che nessun magistrato ne userebbe; essa sarebbe vanamente scritta.

Voi avete creduto per un delicato sentimento di cautelare la vostra coscienza, ma effettivamente questa legge non produrrebbe nessun effetto.

Io esprimerò francamente la mia opinione. Se ci era via per legittimare il sistema adottato dagli onorevoli Senatori che compongono la maggioranza dell'Ufficio Centrale, è quella indicata dall'onorevole Senatore Corsi. Egli ha espresso un concetto che può spiegare il sistema adottato dall'Ufficio Centrale. Egli dice: io non credo che sia conveniente all'amministrazione della giustizia che vi siano giudici ambulanti, in conseguenza non voglio che i Consiglieri di una Corte di appello si trasportino con danno dell'erario, e con loro disturbo, e con qualche pericolo di potere attendere anche meno seriamente all'importanza dei casi fuori della loro residenza. Ma poichè i consiglieri d'appello si trovano nella sede di essa Corte, allora si chiamino costoro ad amministrare la giustizia.

Ma questo stesso concetto non è scevro di tutti quegli inconvenienti che si possono opporre al sistema generalmente adottato dall'Ufficio Centrale, imperocchè potrebbe dirsi: e perchè far viaggiare il Presidente? per qual ragione voi volete che questo Tribunale sia composto nel luogo dove siede la Corte d'appello in modo diverso? Però si affacciano sempre le medesime obiezioni.

Quando l'onorevole Senatore Corsi dice: io non dubito per la indipendenza, io non ho paura che i giudici di circondario siano incapaci; non veggo che una diversità di titolo, io credo che egli dicesse il vero, ma ciò doveva sospingerlo ad accettare la legge da me proposta.

Egli invece per giustificare la diversa composizione delle Assisie adduceva una ragione che ho udito anche da altri ripetere, cioè che le Assisie sono un'emanazione della Corte d'appello, e che perciò si poteva rendere compiuta questa emanazione, soltanto concorrendo in essa tre consiglieri; ma se a rendere la Corte d'assisie emanazione ed immagine della Corte d'appello, basta nei luoghi dove non siede una Corte di appello uno solo dei consiglieri, io non so perchè esso non debba bastare nei luoghi in cui siede la Corte d'appello: dirò di più: quando abbiamo composto le Corti

d'assisie in modo corrispondente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, noi, per una parola che può essere più o meno esatta e non ha certamente altro valore che quello della metafora, non vorremmo guastare un concetto che per altre ragioni si stima utile e giusto.

È utile la legge che ho avuto l'onore di proporvi, e per provarne l'utilità dirò solo che rileva l'autorità dei giudici di circondario, senza umiliare, senza avvilire in nessun modo quella dei consiglieri delle Corti d'appello; è utile in quanto che rende in un certo modo duttili le Corti di assisie, e così atte in molti casi a provvedere ai bisogni della giustizia penale.

È utile alle Corti d'appello le quali si occupano di cause civili e di affari correzionali, potendo esse utilizzare un personale che altrimenti sarebbe destinato alle Corti d'assisie.

Sono questi i principali pensieri che mi hanno indotto a proporre la legge che ho avuto l'onore di presentarvi. Nè furono estranee al mio pensiero le circostanze dolorose in cui si trovano alcune provincie del Regno, in cui versano le provincie meridionali e la Sardegna; ma queste circostanze non sono state la causa della proposta che ebbi l'onore di fare, ne sono state l'occasione. Quando io ho visto che la giustizia penale, per circostanze che ognuno comprende, è in tanto ritardo in alcune provincie; quando io ho considerato i gravi mali che nascono da questo stato di cose; quando ho pensato al gran bene che poteva derivare dal rendere celere e spedita la giustizia penale in quelle provincie, ancora io mi son messo a studiare quali provvedimenti potevano pigliarsi a maggiore vantaggio del paese. Allora io ho proposto questa legge; ma, o signori, io l'avrei proposta ancora se avessi creduto giunto il tempo opportuno per compiere una riforma generale; onde non credo mi si possa fare accusa di aver mostrato sollecitudine più per una che per altra parte d'Italia. Quest'accusa sarebbe immeritata.

Io ho avuto in mente il concetto di rendere un servizio all'Amministrazione del paese proponendo una legge che era stata già dal Governo e dal Parlamento subalpino concordemente applaudita. Ed io spero che sarà adottata dal Senato.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io aveva domandato la parola, onorevoli Senatori, per attestare come ciò che mi avrebbe trattenuto dall'aderire compiutamente alla proposta ministeriale non sarebbe stato nè il concetto che la composizione delle nuove Corti d'assisie non corrispondesse al suo scopo; nè qualunque di quelle obiezioni le quali si vennero sollevando contro questa innovazione.

Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole collega Senatore Corsi, dopo le splendide parole dell'onorevole signor Ministro proponente, io non avrei d'uopo di aggiungere maggiori spiegazioni, ed io dichiaro che non credo effettivamente che possa esservi pericolo alcuno nel chiamare i giudici dei tribunali di circondario allo

onorevoli funzioni di giudici nelle Corti d'assise, e di associarli ad un presidente il quale è scelto fra i consiglieri delle Corti d'appello. Io credo che da questa composizione non sia da temer punto alcun discapito di quella libertà di coscienza che sicuramente è il fondamento che regge il magistrato nelle sue convinzioni.

Tutto ciò che, a mio avviso, può considerarsi dubbio in questo provvedimento, non è il principio a cui si informa la legge, nè il concetto astratto, ma la sua attuazione; ed io credo veramente che per rimediare agli inconvenienti i quali si manifestano nell'amministrazione della giustizia, gli argomenti a priori non sieno sempre sufficienti, ma che veramente si debba tener conto delle condizioni in cui funziona l'ordine giudiziario. Io non dico che non possa il sistema proposto dall'onorevole signor Ministro funzionare ed avere i suoi pregi anche fuori delle provincie dove si faccia sentire maggior bisogno di speditezza nei giudizi criminali. Io credo che noi non dovremmo rifiutare certamente una riforma la quale, sebbene non necessaria, a mio avviso, nelle provincie in cui attualmente funzionano le Corti d'assise secondo l'antico sistema, possa tuttavia agevolare il corso della giustizia in quelle provincie, di cui tanto ci sta a cuore di vedere migliorate anche da questo canto le condizioni. Ma credo però che non possa accettarsi l'applicazione d'un sistema senza prendersi pensiero del risultato che possa avere.

Io credo che sia per lo meno dovere dei Capi delle Corti rispettive di giustizia di osservare quella parte dove il sistema riuscirebbe facilmente difettoso.

Non nasconderei a questo riguardo che per quanto fosse desiderabile di poter risparmiare i viaggi dei consiglieri d'appello, ed il poter riunire in maggiore quantità i giudici nel luogo stesso dove si istituisce il giudizio, tuttavia queste considerazioni non debbono da sé sole dominare la legge: supponendo pure che qualche vantaggio potesse risultare dalla modificazione del sistema attuale non credo che ne possa seguire biasimo o censura a quel modo che era stato adottato finora e che non rimonta pur ad un'epoca sì lontana da credere che non si abbiano avuto sotto occhio le condizioni migliori nelle quali poteva stabilirsi il sistema delle Assise.

Io avrei desiderato che il mio collega ed amico Senatore Corsi avesse risparmiato quella digressione che fece intorno al viaggio dei consiglieri e dei magistrati, per amministrare la giustizia.

Per me basta vedere quanto la giustizia sia venerata in Inghilterra, dove i giudici si recano per così dire, ad amministrarla alla porta de' giudicabili.

Non è solamente il giudice che siede in tribunale e che si porta da lontani luoghi per andare a tenere le assise; ma è noto che uno stuolo numeroso di persone parte dalla sede principale in cui sono raccolti i Magistrati del Regno; partono o giudici ed avvocati e quanti sono attinenti a quest'Ufficio e si trasportano sulle località.

Io non credo che mai in Inghilterra quel senso poco conveniente che ha creduto trovare il Senatore Corsi abbia urtato la mente di quella nazione sì tenace del decoro in tutte le sue operazioni.

Ma lasciando questo tema in disparte, io dico che è lodevole pensiero di ottenere un'economia di spesa: quantunque per tutto quello che risulta dalle dimostrazioni a cui discese l'Ufficio Centrale, essa possa apparire assai tenue, se non del tutto problematica; ma qualunque sia questa economia, essa non mi sembra accettabile se non in quanto possa coordinarsi colle basi sulle quali il sistema giudiziario si trova stabilito.

Ora, io non ho certamente intrapreso il confronto del modo con cui sono stabiliti i tribunali di circondario in Italia, e la circoscrizione simile o la composizione che ebbe luogo di questi tribunali nei paesi dove è stato ammesso che da essi si prendessero i giudici per formare le Assise: quello che posso assicurare si è, che in molte località del nostro paese la progettata composizione delle Corti d'assise non può combinarsi colla costituzione attuale dei tribunali di circondario.

Se questa non fosse semplicemente una supposizione ma un fatto, io domanderei quale utile vi sarebbe nel voler ampliare i tribunali di circondario nel loro personale per fornire un mezzo il quale attualmente si trova già nella composizione delle Corti d'appello. Ma, mi si dice, si amplierà, occorrendo, il personale del tribunale di circondario.

Mi sia permessa a questo riguardo un'osservazione.

Il servizio delle Assise cui si vuole associare i giudici dei tribunali di circondario non è che un servizio temporario, limitato ad un piccola parte dell'anno.

In ciascun trimestre si debbono tenere le Assise.

Io voglio supporre che oltre la quindicina si debba tenere per un'altra quindicina: ma con tutto questo cosa ne seguirà?

Il personale dei tribunali quale si trova attualmente, e che credo calcolato secondo la realtà dei bisogni, si troverà aumentato al grado, che passate le Assise, cesserà d'essere occupata una parte del personale pel tribunale. Ora, vi è tanto meno ragione di venire a questo punto, quando il mezzo attuale il quale consiste nel deputarvi i consiglieri della Corte d'appello provvede al bisogno, e può, occorrendo, supplirvi facilmente una qualche tenue aggiunta. A questo riguardo mi sia lecito di rispondere all'osservazione di un onorevole collega, capo di una delle più cospicue Corti del Regno, con cui sembra aver ammesso, che le Corti avrebbero bisogno di ricorrere ai tribunali per potere facilmente disimpegnare le loro funzioni.

Io confesso che non ho potuto persuadermi di questa verità.

Io parlando su tal proposito mi attengo ad un fatto che ben conosco, vale a dire al corso che hanno gli affari nella Corte a cui ho l'onore di presiedere.

La Corte di Genova ha un distretto di ben 10 tribunali di circondario, ed una popolazione di poco meno

di un milione. Non ha tutto il personale che ha la Corte a cui presiede l'onorevole Senatore a cui io alludeva, che è la Corte di Bologna. La Corte di Genova non conta che 19 consiglieri; ebbene, o signori, con questi 19 consiglieri si è finora disimpegnato il servizio delle Assisie nella Liguria dove vi sono cinque circoli d'Assisie, si è potuto spedire un considerevole arretrato di processi criminali che aveva legato il governo estense alle provincie fortunatamente sottratte a quella illiberale dominazione, si è potuto ottenere una perfetta spedizione di appelli correzionali, e con tutto ciò raggiungere un compito di lavoro nelle cause civili e commerciali che sta fra le 600 e 700 sentenze all'anno. Voi vedete, o signori, che il servizio è abbastanza soddisfacente; tuttavia questo servizio si è potuto fare, e non è mai accaduto che per rimediarsi fosse necessario ricorrere a spedienti straordinari.

Qui mi sia lecito l'aprirvi l'intimo mio pensiero.

Io non ammetto quella specie di disinvoltura colla quale talvolta si parla di riduzione del personale delle Corti. Signori, le Corti debbono considerarsi nel loro complesso; se si vuole salva l'istituzione loro bisogna tener conto degli elementi di cui si compongono, elementi tali a cui non si può dare il compito di un lavoro, per così dire, alla giornata, considerata solo numericamente la composizione delle Corti; bisogna considerare che l'istituzione stessa dell'immovibilità porta con sé certa conseguenza; l'immovibilità fa sì che nei corpi delle Corti d'appello risiedono magistrati venerabili per scienza, per dottrina, per quel corredo di meriti che porge un luminoso esempio agli iniziati nella carriera. Ma a questi uomini certamente non si può imporre un compito uguale a quello che si impone ai nuovi consiglieri i quali sono chiamati a questo onorevole servizio. Tuttavia a questo riguardo io dichiaro che mi tengo assai rassicurato tanto dalla mente sì savia del signor Ministro guardasigilli, quanto dalle dichiarazioni che ho udito dalla sua bocca, espresse con quell'accento di schiettezza che caratterizza l'animo suo. Egli infatti diceva che le Corti devono avere vantaggio da questa nuova sistemazione, in quanto che ne sarebbe risultato che avrebbero potuto destinare a migliore spedizione degli altri affari quei consiglieri i quali ora sono staccati per servizio delle Assisie; quando la cosa sia in questi termini, quando cioè la riduzione che sia per aver luogo, non cada assolutamente che sopra quel numero di magistrati i quali evidentemente sopravanzassero al compito necessario delle Corti, certamente allora non vi sarebbe di che mettersi in pensiero; ma io ritorno alla considerazione, che il sistema attuale è stato calcolato sul corso degli affari quali veramente esistono ordinariamente; che il personale rispettivo dei tribunali e delle Corti è stato bilanciato in questo senso, che l'ammettere un aumento in una parte sarà forse una necessità, ma che non è sperabile senza alterare profondamente l'organismo giudiziario il trovarvi un

compenso in una corrispondente diminuzione d'altra classe di funzionari.

Signori, io ho preso la parola per porre in considerazione, per così dire, gli effetti morali che produrrà questa legge sull'intero sistema giudiziario, ed io so che queste parole in bocca ad un magistrato che si riguarda come oratore nella propria causa, sono destinate a non avere molto benigno ascolto.

Tuttavia permettetemi che io le dica.

Sapeste perchè le istituzioni liberali, gli ordini costituzionali nella vecchia monarchia sabauda fecero sì buona prova fin dal loro principio, e funzionarono così agevolmente?

Egli è perchè il Governo che presisteva, pel rispetto alle forme legali non solo, ma altresì a quei Corpi giudiziarii, nei quali si concentrava la principale incarnazione della giustizia, si infuse tale spirito civile, che con facilità, senza tumulti e senza scosse, passò dall'uno all'altro sistema.

Io desidero che questo spirito animi egualmente il Governo costituzionale.

Questo Governo, mi si dirà, non è nello stesso caso, perchè quelle certe prerogative che sapevano di politica nei Magistrati dell'antica monarchia, hanno cessato di avere il loro corso, dal momento che sorsero le politiche istituzioni.

Permettetemi che vi dica, o signori, che questo è un errore.

Se il rispetto verso quei gran Corpi nei quali si riassumeva la giurisdizione eminente, era opera di gran senso nel Governo assoluto; io potrei citarvi gli esempi di tutti i governi costituzionali più riveriti di Europa, i quali vi dimostrerebbero che questo spirito egualmente vi risplende e vi mantiene per tali istituzioni la massima considerazione. Ed io non credo che altrimenti operando si possa raggiungere lo scopo, giacchè l'ordine giudiziario, il quale nella propria sfera è pure, e deve essere un potere, influisce e minuziosamente sull'equilibrio dei poteri politici.

Senatore **Mameli**. Dopo l'elegante discorso del signor Ministro non posso dispensarmi dal fare alcune rimarche le quali sono di molta importanza nella grave questione che ci occupa.

Anzitutto debbo rettificare il senso di una mia osservazione fatta in altro precedente ragionamento, che per quanto parmi ha dato luogo a qualche meno esatta interpretazione.

Io non ho mai rimproverato al signor Ministro, che con la legge che ora si discute, abbia avuto in mira il favore di alcune provincie dello Stato anzichè il bene generale: accennai bensì, che o si volesse di questa legge fare una questione di principio; ed era d'uopo coordinarla col sistema della nostra legislazione penale; ovvero si volesse fare una legge di circostanza onde provvedere ai bisogni della amministrazione della giustizia in alcune provincie dello Stato; ed in tale caso la ine-

sonabile logica dei fatti esigevo, che con misure eccezionali e provvisorie si andasse al pronto riparo, senza sconvolgere e disorganizzare l'attuale sistema penale vigente in tutto lo Stato.

Il signor Ministro ci ha obbietato, che nel muoverci a fare una così viva opposizione alla legge noi abbiamo perduto di vista le recenti mutazioni sopravvenute nel sistema penale colla istituzione dei giurati, e delle Corti di assisie. Ma ovvia si è la risposta che la divisione cardinale e fondamentale dei crimini, delitti e contravvenzioni, e delle rispettive competenze delle Corti di appello, dei tribunali di circondario e dei giudici di mandamento non è stata perciò mutata: e finchè questo stato di cose è mantenuto noi abbiamo ragione di accusare d'incoerenza una legge, in virtù della quale giudicano dei crimini due giudici dei tribunali in concorrenza con un consigliere di appello sebbene rivestito della qualità di presidente nelle Assisie.

Il signor Ministro ha tuttavia ammesso, che le Assisie debbono considerarsi come una emanazione delle Corti d'appello; ma è per noi ben difficile il conciliare questa proposizione colla realtà del fatto, ove si ammetta che il maggior numero dei giudici di dritto è preso dai tribunali anzichè dalle Corti.

Si è pure voluto dare ad intendere, che quando l'utilità pubblica consiglia una ragionevole mutazione sulla amministrazione della giustizia, la sostanza debba prevalere alla forma, la cosa ai nomi.

Ma è forse questione di parole quella che da più giorni ci occupa? noi non lo crediamo. Forse che non ci interessa la sicurezza e la garanzia dei pubblici giudizi, l'aver giudici di maggiore esperienza e capacità, giudici provetti e consumati? Ora i giudici dei tribunali da poco tempo iniziati alla carriera, avvezzi a trattare cause di poca importanza, siccome quelle che non possono trarre che a pene correzionali, come mai possono avere quel corredo di dottrina e di lunga esperienza che richiedesi per gli affari della più alta importanza? come mai potranno difendersi dal prestigio di una artificiosa eloquenza, che talvolta travolge anche gli uomini più consumati nella scienza e nella trattazione degli affari?

Quanto a me debbo ingenuamente confessare, che sebbene vanti cinquanta e più anni di studio, trenta e più anni di esercizio forense nelle avvocherie, e non pochi di magistratura, ho sempre bisogno di star in guardia e di richiamare i miei pensieri a capitolo affinchè il mio mediocre ingegno non sia fuorviato dai sofismi e dagli artifizii oratorii.

Di queste verità pratiche non può tardare a persuadersi chiunque mediti seco stesso ai lenti progressi delle umane idee, e a quello insensibile sviluppo che le medesime vanno man mano acquistando cogli anni.

Certamente poi noi tutti, se ci trovassimo in quei disgustosi frangenti, ameremmo meglio di essere giudicati da uomini provetti e consumati, che da giovani ed inesperti.

Ma il signor Ministro ha fatto a questo proposito una confessione molto preziosa, che noi di buon grado accettiamo; ed è, che nei giudizi criminali la vera e sostanziale difficoltà sia riposta nei fatti dei quali appunto giudicano i giurati: che l'applicazione poi della legge al fatto sia cosa per se stessa molto agevole; e questo appunto essere il compito riservato ai giudici di dritto.

Ma in questo appunto dissentiamo da lui poichè gravissime e quotidiane sono le questioni che sorgono nel commisurare la qualità ed il grado della pena alla imputabilità morale, e molto più nella interpretazione ed applicazione delle leggi; le quali essendo opera umana, non possono essere perfette, e danno luogo a continui dubbii, per la cui risoluzione, oltre ai principii generali della scienza ed ai progressi della giurisprudenza, è mestieri talvolta del penoso e coscienzioso confronto di leggi antiche e moderne e di leggi di altri paesi.

Se così non fosse, a che tanto lusso di Corti di cassazione nello Stato? Perchè tante sentenze cassate per errori di dritto, per falsa interpretazione di leggi, per violazione di forme, e per altre cause?

Appartengo anche io da più anni ad un supremo Tribunale di cassazione; e quindi parlo di cose di mia quotidiana esperienza, sebbene nel disimpegno dell'arduo ufficio non poco mi giovi dei lumi di altri esimii magistrati, e professori della scienza del dritto penale.

Per queste considerazioni generali, e per quelle più speciali che ha già addotte e potrà addurre di vantaggio l'ottimo signor Relatore, io persisto nell'avviso dell'Ufficio in quanto all'art. 1, che ora cade in discussione.

Del resto stimo superfluo il ripetere in risposta alla taccia d'incoerenza attribuita al progetto dell'Ufficio stesso, che io avrei preferito la ripulsa assoluta, che fu appunto il primo mio voto: lo spirito di conciliazione da cui sono sempre animato, il bisogno di formare una maggioranza, ed il riflesso che si poteva rispettare un principio mantenendolo illeso quando non havvi necessità di violarlo, e solo modificandolo in qualche caso, non senza una salutare ed opportuna riserva, era ben altra cosa, che allontanarsene affatto, per sostituirvi un sistema, che non è in armonia colla organizzazione generale, e col concetto da cui è informata.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Si domanda la chiusura.

Senatore Castell, Relatore. Il relatore ha diritto di parlare.

Presidente. Il relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Castell, Relatore. Signori Senatori. Dopo le eloquenti parole che il Senato ha intese dalla bocca dell'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, il mio compito di difendere l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale diviene, non me lo dissimulo, alquanto più difficile.

Tuttavia e per debito del mio Ufficio come relatore, e più perchè sono convinto della giustizia della proposta che in quell'emendamento la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha fatto, mi proverò a ribattere le obiezioni che le sono state fatte.

Allorchè l'Ufficio Centrale fu incaricato di esaminare il progetto di legge presentato dal signor Ministro, naturalmente si pose sott'occhio la relazione che accompagna questo progetto, per vedere quali erano i motivi che inducevano il Governo a recare nell'ordinamento delle Corti di assisie mutamenti che noi crediamo radicali.

Trovammo in questa relazione prima di tutto che il Governo appoggiandosi al sistema vigente in Francia e nel Belgio che da molti anni funzionava senza inconvenienti, trovava che per parità di ragioni esso si sarebbe potuto adottare anche in Italia.

Trovammo che esaminando esso le attribuzioni riservate dalla legge ai giudici del diritto, aveva la convinzione che il mutamento non potesse recar pregiudizio veruno al buon andamento della giustizia, perchè i giudici di circondario fossero sufficienti a disimpegnare questo ufficio.

Trovammo altre due considerazioni. Bene disse il Ministro di Grazia e Giustizia che queste due considerazioni non le poneva a capo dei motivi che lo determinavano alla riforma.

Ma queste due considerazioni erano poste nella sua relazione abbastanza in rilievo perchè l'Ufficio Centrale dovesse credere che il Governo vi annetteva una non mediocre importanza, voglio dire la considerazione di economia, e la considerazione dei bisogni che in alcune provincie dello Stato ci sono di accrescere il numero delle Corti di assisie.

Che cosa dunque ha dovuto fare l'Ufficio Centrale? Ha dovuto dapprima esaminare se il mutamento veramente non arretrerebbe verun inconveniente al buon andamento della giustizia; e nel far questo esame prima di tutto ha dovuto dire a se stesso: secondo il sistema attualmente vigente il servizio della giustizia procede esso bene?

Indubitatamente ha dovuto rispondere sì, procede tanto bene che il Ministro crede che potrà procedere meglio anche affidato a giudici meno esperti.

Dunque, ha dovuto dire l'Ufficio Centrale, se il sistema attuale procede bene, non è da cambiarsi che per ragioni imponenti: e ciò tanto più che gli ordinamenti giudiziari dei tribunali, della magistratura, non si debbono toccare se non vi è una necessità grandissima.

Ora, ha detto l'Ufficio Centrale, vediamo se c'è questa necessità.

Il Ministro ci dice che crede che funzioneranno egualmente bene; supponiamo per un momento che funzioneranno egualmente bene, ma questa non è ragione sufficiente a giustificare il cambiamento che ci viene proponendo, ci vogliono altre considerazioni per deter-

minarlo, perchè non si tocca, ripeto, un ordinamento giudiziario se non per evidenti ragioni di utilità dimostrata.

Queste ragioni allora erano le altre che in sott'ordine erano nella relazione del sig. Ministro indicate, l'economia, cioè, o le esigenze del servizio che richiedono un maggior numero di Corti d'assisie.

Parliamo dell'economia. Il governo, come ebbi già l'onore di dire, in una prima discussione, al Senato si riprometteva un risparmio di 580m. lire.

L'Ufficio esaminando i diversi articoli che avrebbero composto questa somma ha dovuto persuadersi (e credo di averlo dimostrato abbastanza nella scorsa seduta per non ritornarvi sopra), ha dovuto persuadersi che quell'economia si sarebbe in effetto ridotta al disotto della metà di quello che il governo sperava.

Dunque, primo risultato di questo esame, fu, nella convinzione dell'Ufficio, che il progetto del Ministero non offre che una tenue economia, la quale ad ogni modo era pur sempre una buona ragione per indurci a prenderlo a serio esame anche sotto questo rapporto; giacchè noi pure vogliamo che si faccia ogni economia possibile: ma forsechè noi vi proponiamo di sostituire un sistema, a quello da voi proposto, per cui questa economia non possa più ottenersi mai no. Noi vi proponiamo un sistema giusta il quale quest'economia, a piccolissima differenza, è identica alla vostra.

Perchè noi vi proponiamo che, invece di mettere in disponibilità 108 consiglieri d'appello come avverrebbe mettendo ad esecuzione il vostro sistema, si adotti un sistema per cui potrete mettere in disponibilità ancora la metà di quelli che voi proponevate, mentre d'altrò lato dovrete creare la metà di meno di nuovi giudici di circondario, di quelli che avevate già indicato nella vostra tabella. Dunque la differenza da questo lato non è sicuramente di una somma egregia. Ma un'altra economia, ci si oppone, è quella che risulta dal risparmio delle spese di trasferta e di indennità di soggiorno ai consiglieri d'appello che attualmente sortono dalla loro residenza; ebbene questa somma la risparmiate egualmente nel nostro sistema secondo il quale colla composizione delle Corti per mezzo di un consigliere e di due giudici, come nel nostro progetto, si risparmia del pari quella spesa.

Dunque la considerazione della economia non poteva più bastare per noi, per indurci a variare un sistema che aveva funzionato molto bene finora.

Vi era la seconda considerazione la quale come ho detto, rifletteva il bisogno d'accrescere il numero delle Corti d'assisie specialmente in alcune provincie del Regno, ed il nostro sistema lo permette egualmente senza spendere un soldo di più, perchè noi appunto fuori delle sedi delle Corti d'appello componiamo le Corti di assisie nel modo stesso che le componete nel vostro progetto; epperò l'aumento lo potete fare egualmente con ambi i sistemi senza accrescere punto la spesa.

Arrivato a questo punto d'indagini e di ragionamenti,

L'Ufficio Centrale si faceva carico allora di un altro ordine di idee. Ha detto: non è dimostrata la necessità, non è dimostrata l'utilità di cambiare la base sulla quale è fondato l'ordinamento delle Corti d'assise, ma è tuttavia dimostrata una qualche utilità di variarla in alcuni luoghi. Dunque noi crediamo di essere conseguenti mantenendo possibilmente il principio che informa sostanzialmente l'attuale ordinamento delle Corti di assise. Ora il principio qual'è? È che le Corti d'assise sieno composte di membri delle Corti d'appello, dunque dove non c'è convenienza, dove non c'è necessità di cambiarlo non lo cambiamo.

Nelle sedi delle Corti d'appello non ci è necessità poichè non costa spesa maggiore il lasciare e mantenere le Corti d'assise quali sono, dunque noi le manteniamo e crediamo di non essere illogici in questo. Nelle altre sedi consentiamo col sig. Ministro che possa essere utile, non per il miglior andamento della giustizia che non l'ammetteremmo, ma che possa essere egualmente utile di comporre con un Consigliere d'appello o due giudici di circondario. Ma ci si dice: se voi ammettete che si possa nei circoli che non sono sedi di Corti d'appello comporre la Corte d'assise coll'intervento di due giudici, prima di tutto non vi è ragione perchè conserviate l'altra forma nei capi luoghi, in secondo luogo vi è tanto meno ragione che introduciate per le altre Corti d'assise, la facoltà di comporre eccezionalmente come lo sono ora in tutti i circoli.

Alla prima obiezione ho già risposto che crediamo di essere conseguenti se non cambiamo il sistema. Noi ammettiamo dove è utile, non lo ammettiamo dove non lo è. Al secondo io risponderò: noi abbiamo fede pienissima nella capacità dei giudici dei Tribunali, abbiamo fede egualmente nella loro indipendenza: e qui mi occorre di notare che forse nella precedente seduta a questo riguardo non mi devo essere spiegato chiaramente. Io non intesi mai di metterlo in dubbio l'indipendenza dei giudici di circondario, anzi mi pare averlo detto in termini ben chiari, ma tuttavia soggiungerò che ho così poco inteso di metterla in dubbio che rammento aver detto che se un consigliere d'appello è sempre indipendente dal primo presidente col quale si trova a votare e il quale non raramente o, almeno, qualche volta si trova fra la minoranza, tanto meno era da temere che sia dipendente un giudice di circondario a fronte di un consigliere d'appello essendo minore la distanza di grado che vi ha fra i detti funzionari in quest'ultimo grado che nel primo. Questo ho detto relativamente all'indipendenza dei giudici. Ma ho pure dimostrato in modo portato all'evidenza che l'ampiezza del potere, che tuttavia, malgrado la istituzione dei giurati è lasciata ai giudici del diritto, è tale che almeno eccezionalmente può avvenir caso in cui un consiglio di prudenza suggerisca che la Corte d'assise sia composta tutta di magistrati consumati, provetti, sperimentatissimi.

Ripeterò in poche parole ciò che ho detto distesa-

mente: il nostro codice penale lascia un potere sconfinato al giudice del diritto al quale dà la facoltà di ascendere, nell'applicare la pena, dal carcere alla reclusione, dalla reclusione ai lavori forzati, dai lavori forzati a tempo ai lavori forzati a vita, lasciando perfino in un caso al suo arbitrio di applicare o no la pena, della morte. Ma questi sono poteri sconfinati, il cui esercizio può divenire assai pericoloso, giacchè si possono presentare dei casi complicatissimi in cui non sia prudente lasciare a due minori giudici che restano in maggioranza, di infliggere essi queste pene, la cui applicazione non può farsi senza un secondo esame, e profondo, delle circostanze del fatto, tanto come quello che fecero i giurati, perchè dipende dall'apprezzamento delle circostanze che hanno preceduto od accompagnato i reati lo applicare più un genere che un altro di pene.

Questo mi pare evidente.

Ho detto ancora che il sistema che proponiamo è stato adottato in Francia e nel Belgio, e con minori ragioni e con bisogno infinitamente minore di quello che abbiamo noi.

In Francia e nel Belgio si è creduto necessario di lasciare la facoltà alle Corti d'appello di comporre eccezionalmente le Corti d'assise di giudici della Corte d'appello. Ma a fronte di quale legislazione? di una legislazione che non permette mai di passare da una pena inferiore ad una maggiore, mai. In tutto il Codice penale francese non trovate mai che per un reato per cui è comminata la pena della detenzione possa il giudice passare alla relegazione od ai lavori forzati.

Peggio anche nel Belgio. Nel Belgio le cause che si possono portare davanti ai giurati sono ridotte a ben poche. Le facoltà che sono lasciate ai giudici del diritto sono pochissime, ed è questa la ragione per cui nel Belgio, malgrado l'opposizione che trovò nella Camera dei rappresentanti, la legge attuale venne adottata. E questa fu appunto la ragione che fece ivi valere uno dei rappresentanti per farla adottare; esso diceva:

« Messieurs, ne pardons pas de vous ce à quoi se bornent aujourd'hui les fonctions des assesseurs qui assistent le président. Ordinairement ils sont réduits à un rôle tout à fait inactif et passif, et à l'avenir il en sera nécessairement ainsi.

« En effet, la plus part des faits que la loi punit de la peine de la réclusion ou de celle des travaux forcés à temps, seront déférés aux tribunaux correctionnels; il ne restera donc plus, en général, à statuer que sur de grands crimes, ceux contre lesquels la loi commine la peine de mort, et celle des travaux forcés à perpétuité. Or, à cet égard, la loi ne laisse aucune latitude à la Cour d'assises, qui doit se borner à appliquer la peine écrite dans le Code, sans pouvoir la modifier. »

Quanta differenza da questo stato di legislazione, da questo grado di potere ai poteri che hanno i nostri giudici del diritto!

Per queste considerazioni, io soprattutto persisto a

credere che l'Ufficio Centrale abbia giustificato la proposta che fece, di dare facoltà alla sezione d'accusa di comporre le Corti d'assise tutte di consiglieri.

Ma qui, ritornando anche un momento indietro sulla adozione della proposta circa la composizione delle Corti d'assise nelle sedi delle Corti d'appello, mi devo fare un carico di due obbietti, uno dei quali opposto diametralmente all'altro.

Per parte del Governo si dice che il sistema da lui proposto ha anche per iscopo di rilevare i tribunali di circondario.

In verità, non credo che i tribunali di circondario si trovino in condizione d'aver bisogno di essere rilevati da noi; l'amministrazione della giustizia in qualunque grado costituita è sempre stata circondata da moltissima considerazione, e rispettata pel motivo che ispirò sempre grande fiducia; siano pure più o meno estese le varie giurisdizioni, più o meno elevati i gradi delle varie gerarchie, tutte hanno sempre goduto grande considerazione.

Quindi non vedrei il bisogno di dare ai tribunali attribuzioni maggiori di quelle che hanno avuto finora onde rilevarli. Ma credo tanto meno che l'Ufficio Centrale meriti il rimprovero che gli è stato fatto in senso contrario dall'onorevole De Foresta, il quale ha detto; ma guardate, la vostra proposta di comporre le Corti d'assise, dove vi ha residenza di una Corte, tutta di Consiglieri, sapete cosa implica?

Implica il discredito dei tribunali.

Ma Dio miol! Il discredito dei tribunali quando se ne estende la giurisdizione? Quando nella massima parte dei casi si parificano ai Consiglieri d'appello ci si dirà che li discreditiamo? Solo perchè nel capoluogo della residenza delle Corti, ed in alcuni casi eccezionali fuori di questa residenza continuiamo il sistema attuale noi apportiamo loro il discredito? Non credo che il rimprovero sia meritato.

Ritornando alla questione della facoltà che vorremmo data alla sezione d'accusa, si è detto, la Francia, è vero! il Belgio, è vero! hanno nelle loro leggi lasciata alla Corte d'appello la facoltà che voi proponete di dare alla sezione d'accusa, ma ciò malgrado mai si è dato esempio che se ne siano prevalse; a questo proposito il mio onorevole collega Senatore De Foresta prima di tutto diceva: voi relatore dell'Ufficio Centrale avete detto che alla mia assertiva avreste potuto opporre una negativa.

Io prego l'onorevole Senatore De Foresta di porsi sott'occhio il rendiconto di quella seduta che non ho punto emendato, e troverà che non ho detto sicuramente che potrei opporre una negativa: ho detto anzi, che ad una assertiva contro cui non aveva prove, non poteva opporre una negativa.

Il Senatore De Foresta disse: se aveste fatto voi quello che ho fatto io: se foste andato a compulsare i documenti relativi a questa questione in Francia e nel

Belgio avreste trovato come ho trovato io che mai quella facoltà fu esercitata. Io dunque mi sono provato a fare queste indagini.

Il tempo era breve, documenti a dir vero non ne ho trovati molti in biblioteca. ho solo trovato nel *Dictionnaire administratif de Block* all'articolo *jurisdiction civile et commerciale*, una indicazione che punto non ismentisce l'asserzione del Senatore De Foresta ma che permette di dubitare, che non abbia esso nelle ricerche fatte potuto trovare quanto ci può essere intorno a questa questione, locchè non è niente impossibile.

Ecco ora che cosa è detto nel citato articolo *Jurisdiction civile et commerciale*:

« Dans les départements où siège la Cour impériale, les assises sont tenues par trois membres de la Cour, dont un président; dans les autres départements, par un Conseiller à la Cour, délégué pour présider, et par deux juges, pris soit parmi les Conseillers de la Cour si celle-ci en délègue à cet effet, soit, ce qui est le plus ordinaire, parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance où siègent les assises. »

Di modo che senza che io voglia distendere l'asserzione del Senatore De Foresta, mi sarà pur permesso di credere, che, postochè in Francia le Corti di assise sono più d'ordinario composte di un consigliere e di due giudici, deve pur essere avvenuto talvolta, che vi siano state in via straordinaria composte diversamente.

Si è detto anche che il sistema belga trova una ragione di essere, che non c'è presso di noi, nel diverso modo con cui si procede alla nomina dei Magistrati in quel paese: si è detto: nel Belgio si è potuto trovar conveniente di lasciar ancora quella facoltà di comporre le Corti d'assise di soli consiglieri, perchè l'elemento della Magistratura elettiva potesse ancor farsi funzionare in caso che si credesse conveniente, acciò non prevalesse sempre solo la scelta di quelli fra i Magistrati che sono di libera nomina del Governo. Ma io non credo mica che le cose nel Belgio procedano così, perchè io ho riscontrato, a proposito appunto della discussione che si è fatta nel Belgio di questa legge, che allora si è detto, che i giudici dei tribunali provinciali sono proposti dai consigli provinciali, e sono poi, fra i proposti, scelti dalla Corte d'appello.

Dunque il personale dei tribunali provinciali è pur esso elemento elettivo, sarà meno diretto ma è elettivo, non è un'emanazione del potere esecutivo. Dunque la ragione della differenza fra i consiglieri d'appello, ed i giudici del tribunale desunto dal diverso modo di elezione non starebbe, o se sta è molto meno grave di quello che potrebbe parere a prima giunta.

Per respingere la facoltà che lasceremmo alla sezione d'accusa di comporre eccezionalmente le Corti d'assise, si è detto ancora: le sezioni d'accusa come è che potrebbero apprezzare queste circostanze eccezionali che d'ordinario non si manifestano che nel dibattimento orale? Io non posso dividere questa opi-

nione, io presiedo d'ordinario, o almeno assai frequentemente la sezione d'accusa nella Corte di Casale; mi accade frequentemente di sentir riferire dal Ministero pubblico processi assai gravi, che sgraziatamente abbondano, specialmente in uno dei circoli di quel distretto giudiziario ed ho sempre trovato che se vi è complicazione, se vi è gravità di circostanze, che si debbano apprezzare per giudicare poi in definitiva, risultano già dal processo scritto. Cattivo giudice istruttore è quello che non può mettere in rilievo tutte le circostanze che possono aggravare un reato, cattivo giudice istruttore! Possono venire con una maggior luce a comparire nel dibattimento orale, ma che non risultino già dal processo scritto, questo a me è mai occorso di osservarlo. Quindi io credo che sono essi i giudici della sezione d'accusa ed essi soli in grado di apprezzare, se concorrono nella specie tali circostanze per cui possa essere, per qualunque considerazione (e ve ne sarebbero molte da indicare), conveniente in quella tal causa di comporre diversamente la Corte d'assisie.

Farò un'ultima osservazione, si è detto: nel Belgio questo potere non fu mai usato; e sia pure. Ebbene, ciò vuol dire che in Belgio non si è mai presentato il bisogno di questo rimedio.

Ed allora o supponete che il bisogno non si presenti e la sezione d'accusa non dichiarerà mai che la Corte d'assisie si debba comporre a questo modo; e quindi la facoltà ad essa concessa non presenterà nessun inconveniente; o credete che possa venire il caso per cui convenga di comporre così la Corte d'assisie, ed allora perchè volete metterci nell'imbarazzo di farlo?

Non mi pare d'aver dimenticato nessuno dei principali argomenti a sostegno della proposta dell'Ufficio Centrale, concludo quindi con pienissima convinzione pregando il Senato di adottare nel duplice suo aspetto

l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; lo prego soprattutto di adottarne la seconda parte la quale credo assai sostanziale.

La prima, dirò, tiene più al rispetto delle forme di ordinamento giudiziario, che non propriamente alla sostanza, perchè non mi dissimulo che i reati non possono essere più gravi in un sito che in un altro, e che quindi il giudice che è sufficiente in un luogo, può esserlo in un altro.

Ciò che mi determina a mantenere anche la prima parte dell'emendamento si è che ripugna a me ed ai miei colleghi della maggioranza, che si interverta totalmente l'ordine della composizione dei corpi giudicanti senza un'assoluta necessità che noi non vediamo.

Ci si dice che il nostro sistema è assurdo, che anzi è negazione di sistema.

Ma il nostro è un sistema come lo può essere un altro, e come è il vostro.

Non è sistema misto il vostro?

Voi le chiamate Corti d'assisie: ma in grazia, di che le componete queste Corti? Di due giurisdizioni distintissime; in parte di giudici d'appello, ed in parte di giudici di circondario: dunque anche il vostro è un sistema essenzialmente misto, nè io so il perchè meriti il nostro rimprovero e lode il vostro.

Io concludo perciò pregando il Senato ad accettare il doppio emendamento, e prego poi la Presidenza di metterlo ai voti per divisione, perchè la maggioranza del Senato potrebbe non accettarne la prima parte, ed accettarne invece la seconda.

Presidente. Parecchi Senatori essendosi assentati dall'aula, e così il Senato non essendo più in numero, la seduta è rinviata a domani alle ore due per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).